


Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Febbraio 2018



Olimpiadi invernali per la Pace...

NOTIZIE FLASH



NUOVO PRESIDENTE

ALLA CIA DEL VENETO

Martedì 30 gennaio 2018, presso l'Hotel Crowe Palace di Padova, alla presenza del presidente nazionale Dino Scanavino si è svolta la IIV Assemblea elettiva della Cia del Veneto con l'elezione del nuovo presidente.

È risultato eletto **Gianmichele Passarini**, 47 anni di Bovolone (VR) già presidente Agriconfidi; eletti anche alla carica di vicepresidente: Hemil Dall'Asen (ex presidente della Cia di Belluno) e come vicepresidente vicario Roberto Betto già presidente della Cia di Padova.

Il presidente regionale uscente Flavio Furlani, dopo aver fatto il bilancio dei 4 anni del suo mandato ha ritirato la sua candidatura lasciando "via libera" alla elezione del nuovo presidente. Dalla votazione si sono astenuti i delegati della Cia di Vicenza.

-Manipolazioni alle piante ornamentali	
-Addio monete 1-2 cent	
pag.2	
Rinvio spesometro	
pag.3	
Bonus alberghi	pag.4
Mod. Iva 2018	pag.5
Dichiarativi 2018	
pag.7	
Rimborsi da conto fiscale	
pag.9	
-Conservazione elettr.	
-Registrazione fatture e detrazione Iva	
pag.11	
Esonero contributivo giovani agric.	
pag.14	
Autoliquidazione Inail	
pag.15	
Disoccupazione agricola	
pag.16	
Decreto flussi	pag.17
-Assegni Familiari	
-Stipendi colf aumenti	
pag.18	
Scadenze	pag.19



MANIPOLAZIONI ALLE PIANTE ORNAMENTALI

Con la **risoluzione n. 11 del 29 gennaio 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione al trattamento fiscale da riservare ad alcune attività effettuate su piante prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi produttori, **nel rispetto del limite della prevalenza dei propri prodotti**.

In particolare, l'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, qualifica come **attività agricole** “*le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali*”.

Con la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004 è stato chiarito che **si considerano attività connesse** tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei **prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale** cui fa riferimento il citato articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

I diversi decreti ministeriali che si sono succeduti per l'individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, fanno rientrare tra le attività agricole connesse, per le quali risulta applicabile la tassazione su base catastale, **anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante**. “In riferimento alle attività:

- **di concimazione e inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto**, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente: le stesse costituiscono attività di manipolazione in quanto necessarie e determinanti a garantire alle piante l'attecchimento e il mantenimento delle buone condizioni delle essenze vegetali.
- **di trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale**: il trattamento delle zolle costituisce un'attività di manipolazione specializzata atta a garantire, non soltanto la qualità del prodotto finale, ma anche il soddisfacimento degli standard qualitativi in funzione dell'attività di esportazione e dei relativi requisiti imposti da Paesi terzi. La peculiarità del settore vivaistico, infatti, impone una cura particolare dello stato sanitario delle piante al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni.
- **di altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura**: le attività descritte sono determinanti per fornire un concreto valore aggiunto al prodotto finale”.

Pertanto, tutte le attività descritte rientrano tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.



ADDIO MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI

Tra le tante novità per il 2018, che toccherà tutte le imprese e i cittadini, è quella contenuta nell'art. 13-quater, del Dl n.50/2017, che ha stabilito, **con decorrenza dal 1° gennaio 2018 la sospensione del conio**, da parte dell'Italia, (*segue a pag.3*)

(segue da pag.2) **di monete metalliche di valore unitario pari a uno e due centesimi di euro**, con un risparmio per la Zecca dello Stato valutato in circa 20 milioni di euro all'anno.

Quelle in circolazione, comunque, continueranno a essere tranquillamente utilizzate nei pagamenti.

Il citato art. 13-quater ha anche fissato alcune **regole per l'arrotondamento** che prevedono, quando un importo in euro costituisce un **autonomo importo monetario da pagare** e il pagamento dovrà essere effettuato **integralmente in contanti**, un arrotondamento, **per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino**. Quindi 0,1 e 0,2 centesimi verranno arrotondati a zero (per difetto), mentre 0,3 e 0,4 a 5 centesimi (per eccesso) così come 0,6 e 0,7 centesimi (per difetto). Invece 0,8 e 0,9 saranno arrotondati a 10 centesimi (per eccesso), e così via. In pratica se un prodotto ha un prezzo di listino di 10,99 euro, alla cassa lo pagheremo 11 euro se pagato in contanti, mentre risparmieremo un centesimo se pagato con il bancomat o la carta di credito. Anche con l'introduzione degli arrotondamenti, si potranno utilizzare le monetine da uno e due centesimi, purché ovviamente raggiungano i 5 centesimi.

Questo effetto che sembra di poco conto, considerati gli importi esigui di cui parliamo, in realtà **apre una serie di problematiche** e dubbi sui programmi software e sulle rilevazioni contabili. Innanzitutto sembra chiaro che i documenti emessi prima del pagamento non subiranno modifiche, non sapendo come pagherà il cliente; dunque in questo caso il problema si sposterà al momento dell'incasso del corrispettivo con il risultato che l'importo **incassato in contanti** potrà essere diverso dal valore esposto nel documento per la differenza di arrotondamento.

Diversamente se il documento è emesso al momento dell'incasso, come nel caso dello scontrino o della parcella del professionista, il software o l'operatore dovranno rilevare la modalità di pagamento (contanti o moneta elettronica) ed effettuare automaticamente, se necessario, l'arrotondamento del totale con l'esposizione corretta dell'importo dovuto.

Si ritiene che, in sede di rilevazione contabile dell'incasso, l'arrotondamento operato debba transitare a Conto economico, ossia alla voce:

- A.5 – “Altri ricavi e proventi” qualora trattasi di arrotondamento attivo;
- B.14 – “Oneri diversi di gestione” qualora trattasi di arrotondamento passivo.

C'è da sperare, a questo punto, che si faccia chiarezza da subito sugli effetti e sui comportamenti corretti, in modo da permettere l'adeguamento tempestivo dei software a fronte di istruzioni chiare e in tempo utile per gli operatori.



SLITTAMENTO DELLO SPESOMETRO

E' stata pubblicata la **bozza del provvedimento** che illustra le **regole tecniche semplificate** per la **trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute** e delle eventuali successive variazioni, che recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148/2017 finalizzate a **semplificare il set informativo da trasmettere**.

Tra queste semplificazioni viene prevista la possibilità di comunicare il documento riepilogativo delle **fatture di importo inferiore a 300,00 euro**. Per ogni **documento riepilogativo delle fatture emesse**, i dati da comunicare sono:

- il numero e la data di registrazione del documento;
- la partita IVA del cedente/prestatore;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Per ogni **documento riepilogativo delle fatture ricevute**, (segue a pag.4)

(segue da pag.3) i dati da comunicare sono:

- il numero e la data di registrazione del documento;
- la partita IVA del cessionario/committente;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente **la scadenza del 28 febbraio 2018** per la comunicazione dei dati delle fatture **del secondo semestre 2017** viene **spostata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. Siamo quindi in attesa della pubblicazione del Provvedimento.**



BONUS ALBERGHI 2017

Il decreto Mibact individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta in merito:

- alla tipologia di strutture ricettive ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
- procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, per il suo riconoscimento e il suo utilizzo;
- alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
- modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

In particolare per **struttura ricettiva ammessa al credito di imposta si intende:**

- struttura alberghiera, quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente anche vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi;
- la struttura che svolge attività agrituristica.

Sono ammessi al beneficio:

- gli interventi di manutenzione straordinaria
- gli interventi di restauro e risanamento conservativo
- gli interventi di ristrutturazione edilizia
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- gli interventi di incremento dell'efficienza energetica
- gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche
- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinate alle strutture ricettive di cui sopra.

Alle imprese e gli agriturismi esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31.12.2018 ed è ripartito in 2 quote annuali di pari importo. Il credito tuttavia, è **alternativo e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

In merito all'istanza, questa va **presentata esclusivamente online** insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti del Mibact.

La registrazione: il legale rappresentante dell'impresa non ancora iscritto deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti. La compilazione deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 10:00 del 25 Gennaio – alle ore 16:00 del 19 febbraio 2018.

Click day: le domande si possono inviare esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018.



DICHIARAZIONE IVA 2018

Il 15 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione IVA 2018, in relazione all'anno appena terminato 2017, **da presentare entro il 30 aprile 2018**, esclusivamente in modalità separata rispetto a dichiarazione dei redditi e IRAP.

Le novità sono le seguenti:

Frontespizio

Dal frontespizio della dichiarazione IVA 2018 è stato eliminato il quadro “*Sottoscrizione dell'ente o società controllante*” in osservanza delle modifiche apportate all'art. 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 dalla Finanziaria 2017 emanata lo scorso anno non quella appena varata; non è infatti necessario più che nella liquidazione di gruppo si debba sottoscrivere la dichiarazione delle controllate.

Quadro VE

La novità del quadro VE che riporta le operazioni attive e la determinazione del volume d'affari, attiene alla ri-denominazione nella sezione 4 del rigo VE38 “*Operazione effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter*” (split payment), in modo da includervi, oltre alle operazioni effettuate verso la PA, anche quelle nei confronti delle società elencate nel nuovo articolo 17-ter, comma 1 bis, D.P.R. 633/1972 (società quotate e controllate dalla Stato). Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Quadro VJ

Le novità del quadro VJ riguardano:

- La eliminazione del rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva. Conseguentemente i righe successivi sono stati rinumerati;
- la ridenominazione del rigo VJ18 “*Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter*” (split payment), in modo da includervi non solo gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni ma anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter, comma 1 bis, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2017.

Quadro VH

Da quest'anno, nella dichiarazione Iva 2018 per il 2017, il quadro VH dovrà essere compilato unicamente nel caso in cui si intende inviare, integrare o correggere i dati omessi in una precedente liquidazione periodica, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (risoluzione dell'Agenzia Entrate 104/E/2017). In tali ipotesi andranno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetti di invio, integrazione o correzione.

Le altre novità riguardano:

- l'introduzione dei righe VH4, VH8, VH12 e VH16 ai fini dell'indicazione specifica delle **risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali**, (e qui saranno dolori per chi non ha potuto adempiere) con a margine degli stessi la colonna 4 “*Liquidazione anticipata*” da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre;
- l'introduzione, a margine di ciascun rigo, della colonna 3 “*Subfornitori*”;
- la soppressione della colonna 3 “*Ravvedimento*”. (segue a pag.6)

(segue da pag.5)

Quadro VM

Il nuovo quadro VM dove vanno indicati i “*Versamenti delle immatricolazioni auto UE*” sostituisce la sezione II del quadro VH del modello di dichiarazione IVA precedente.

Quadro VK

Le novità del quadro VK riguardano:

- l’inserimento della nuova casella 4 per le “*Operazioni straordinarie*”, mediante il quale inserimento occorre segnalare che la società dante causa di un’operazione straordinaria è uscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo cui partecipava;
- la soppressione dei rigi VK2 “Codice”, VK35 “*Versamenti integrativi di imposta*” e il riquadro “*Sottoscrizione dell’ente o società controllante*”;
- l’introduzione del rigo VK28 “Acconto”, per l’indicazione dell’importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo;
- l’introduzione del rigo VK34 “*Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo*”, per l’indicazione dell’importo dei versamenti relativi all’ imposta dovuta per la prima cessione interna dell’autoveicolo, avvenuta nel corso dell’anno 2017, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intra-comunitario.

Quadro VL

Le novità del quadro VL riguardano:

- la eliminazione del rigo VL24 “*Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi*”;
- la eliminazione del rigo VL29 “*Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto*”,
- la eliminazione del rigo VL31 “*Versamenti integrativi di imposta*”;
- l’introduzione del rigo VL29 relativo ai “*Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo*”, per l’indicazione dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
- l’introduzione del rigo VL30 “*Ammontare IVA periodica*”, composto da 3 colonne per l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3..

Quadro VX

Sono state apportate modifiche anche al quadro VX con l’introduzione dei rigi VX7 e VX8 per la comunicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante.

Quadro VO OPZIONI

Nel quadro VO è stato inserito il rigo VO26 in maniera che le imprese minori possano comunicare, ai sensi dell’articolo 18, co 5 DPR 600/1973, l’opzione, vincolante per almeno un triennio (quindi nel caso specifico fino al 2019) per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione di incassi e pagamenti.

QUADRO VG

Nella sezione 1 e nella sezione 2 del quadro VG sono stati eliminati i campi relativi all’indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale. Inoltre, nei rigi da VG2 a VG4 della sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 “Ingresso” e il campo 4 “Fuoriuscita” per comunicare l’ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata. Infine, è stata introdotta la sezione 3 “Revoca” per comunicare l’esercizio della revoca della procedura di liquidazione (segue a pag.7)

(segue da pag.6) dell'IVA di gruppo, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Prospetto IVA 26/PR

Nel quadro VS, sezione 1, la colonna 2 è stata rinominata “Operazioni straordinarie” come la corrispondente colonna 4 del rigo VK1. Anche il quadro VV è stato modificato al fine di recepire le medesime modifiche apportate al quadro VH (a cui si rinvia per maggiori dettagli). Infine, nel quadro VW sono state effettuate le seguenti modifiche:

- eliminazione del rigo VW24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- eliminazione del rigo VW29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
- rinumerazione del rigo VW30 “Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98” che ha assunto il numero VW28 e contestuale introduzione nel predetto rigo del campo 2 “Partecipanti gruppo” per l’indicazione degli importi esposti nel campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta;
- introduzione del rigo VW30 composto di tre colonne, per l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3;
- soppressione del rigo VW31 “Versamenti integrativi d’imposta”.



MODELLI DICHIARATIVI 2018

Con sei distinti provvedimenti, sono state approvate, insieme alle relative istruzioni, le versioni definitive dei modelli Cu, 730, Iva (ordinario e base), Iva 74 *bis*, nonché 770 e Cupe. Si apre, così, ufficialmente la stagione dichiarativa 2018.

Certificazione unica

Ufficiali i modelli Cu (ordinario e sintetico) riguardanti la certificazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, relativi al periodo d’imposta 2017, del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT, corredati dalle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione (provvedimento 15 gennaio 2018). Ecco le novità più importanti:

- nuova certificazione per gestire le **locazioni brevi**, (art. 4, Dl 50/2017) – i soggetti residenti in Italia, che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi connessi a questi tipi di contratti o qualora intervengano nel pagamento di dette somme, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della certificazione;
- la sezione riguardante i **premi di risultato** è stata aggiornata per tener conto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 (da 2mila a 3mila euro, l’ammontare soggetto a imposta sostitutiva);
- implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (art.51 del Tuir), introducendo, in caso di conguaglio, l’indicazione dei dati distinti per ciascuna Certificazione unica conguagliata; (segue a pag.8)

(segue da pag.7)

- inserita una casella (613) da barrare – compensi non aventi carattere fisso e continuativo – per permettere una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni, per consentire al sostituto d'imposta principale di tenere conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio dei compensi erogati dai sostituti che hanno corrisposto somme non aventi carattere fisso e continuativo.

Dichiarazione 730

È disponibile sul sito il nuovo modello, con relative istruzioni, approvato con il provvedimento 15 gennaio 2018. Di seguito evidenziamo le maggiori novità:

- aggiornata la scadenza per la **presentazione** o l'invio del 730/2018, che slitta al 23 luglio – prima era il 7 – data quest'ultima che però resta valida per la presentazione al sostituto d'imposta;
- cambiate le istruzioni ai quadri B, D e F e modificati i righi F7 ed F8 del quadro F e il rigo D3 del quadro D, in virtù del nuovo regime delle **locazioni brevi** (DI 50/2017);
- modificato il quadro C per adeguarlo alle novità relative allo speciale regime agevolativo previsto per i **premi di risultato e welfare aziendale**;
- previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli **interventi antisismici** effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
- previste percentuali di detrazione maggiori per alcune spese relative a interventi di **riqualificazione energetica** di parti comuni degli edifici condominiali.
- aumentato a 717 euro il limite delle **spese d'istruzione** per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione;
- per gli anni d'imposta 2017 e 2018, il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19% dei **canoni di locazione**, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- limitatamente agli anni 2017 e 2018, sono detraibili le **spese sanitarie** sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui all'articolo 7 del Dm 8 giugno 2001 del ministro della Sanità, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;
- inserito il **nuovo elenco dei partiti politici** ammessi al beneficio della destinazione volontaria del 2% dell'Irpef trasmesso dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

La dichiarazione 770

Oltre agli adeguamenti normativi, il modello 770/2018 – approvato con le relative istruzioni – (provvedimento 15 gennaio 2018) è caratterizzato da ritocchi finalizzati ad alleggerire ulteriormente i sostituti d'imposta tenuti all'adempimento dichiarativo. In sintesi, queste, le principali novità:

- è stata riformulata la sezione dell'invio del frontespizio per permettere la trasmissione di più flussi di ritenute all'interno della dichiarazione da parte di professionisti diversi;
- il quadro **SK** si adegua alla disposizione del decreto Mef del 26 maggio 2017 secondo cui gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%;
- il quadro **SX** è stato modificato per consentire una più puntuale quadratura delle compensazioni dei crediti effettuate nel modello F24.

Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese (segue a pag.9)

(segue da pag.8) le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2017, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2017 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

La trasmissione telematica deve essere effettuata **entro il 31 ottobre**.

Cupe

Si adegua alle modifiche apportate dal decreto Mef dello scorso 26 maggio, il nuovo schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti (Cupe).

Approvato, insieme alle relative istruzioni, con il provvedimento 12 gennaio del direttore dell’Agenzia delle entrate, prende il posto del precedente.

In particolare, in base alle nuove disposizioni, gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se relativi a:


- partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
- partecipazioni in soggetti residenti in Paesi della *white list*;
- partecipazioni quotate in società residenti in Paesi della *black list*;
- partecipazioni non quotate in società residenti in Paesi della *black list* per i quali sia stata presentata istanza di interpello in base all’articolo 167 del Tuir.

Il Cupe rilasciato deve seguire esattamente lo schema approvato. È ammessa, invece, una veste grafica diversa e la sottoscrizione attraverso sistemi di elaborazione automatica.

Le certificazioni consegnate precedentemente alla data del provvedimento sono valide sempre che contengano i dati previsti dalla versione aggiornata.

Evoluzione dei sistemi di pagamento

Rimborsi in conto fiscale fasi del processo



Commissione Finanze e Tesoro del Senato Agenzia delle Entrate Roma, 21 marzo 2007

RIMBORSI DA CONTO FISCALE

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 22 dicembre 2017 che detta le regole attuative delle nuove norme sui **rimborsi fiscali**, introdotte dal DI 50/2017 (decreto conti pubblici – articolo 1, comma 4-bis) **ed entrate in vigore dal 1° gennaio 2018**.

Dunque, **il decreto si applica ai rimborsi da conto fiscale pagati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d’imposta a cui si riferiscono**.

Il **conto fiscale** era stato istituito con la legge 413/1991 che ne aveva disposto l’utilizzo obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 1994, per tutti i **contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo**, lasciando invece facoltà di (segue a pag.10)

(segue da pag.9) opzione per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge.

Gestione pagamento rimborsi

La novità introdotta dal Dl 50/2017 riguarda il **pagamento dei rimborsi da conto fiscale**, che dovrà essere effettuato direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dal Dlgs 241/1997 (articolo 22, comma 3).

Il decreto attuativo del MEF dispone in particolare che la struttura di gestione effettui il pagamento dei rimborsi e degli eventuali interessi da rimborsare mediante accreditamento su conto fiscale, utilizzando le informazioni messe a disposizione dagli uffici e dagli ambiti provinciali e le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “*Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio*”.

Rimborsi prioritari

I rimborsi verranno effettuati dando **priorità** ai rimborsi che, ai sensi della **disciplina IVA**, sono qualificati come prioritari (cfr articolo 38-bis, comma 10, Dpr 633/1972):

- soggetti che hanno effettuato, in modo prevalente, nel periodo di riferimento della richiesta di rimborso, prestazioni di subappalto in edilizia e hanno emesso fattura senza addebito d'imposta e prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Atecofin 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici);
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Atecofin 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati);
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Atecofin 27.42.0 (produzione di alluminio e semilavorati);
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Ateco2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n.c.a.);
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Ateco2007 59.14.00 (attività di proiezione cinematografica);
- soggetti che hanno effettuato operazioni assoggettate al meccanismo dello split payment.
- A seguire verranno eseguiti i pagamenti relativi alle richieste con:
- data di erogabilità più remota;
- data di presentazione più remota;
- periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto;
- importo minore. La struttura di gestione comunica gli esiti dei pagamenti effettuati agli ambiti provinciali.

Comunicazione variazioni

Gli interessati hanno l'onere di comunicare eventuali **variazioni delle generalità**, comprese quelle derivanti da cessioni di credito, dei codici IBAN dei conti sui quali accreditare i rimborsi, esclusivamente agli ambiti provinciali e agli uffici territorialmente competenti in relazione al rimborso.

Domanda di rimborso

Le **richieste di rimborso** devono essere presentate dagli intestatari del conto fiscale direttamente al concessionario (ex articolo 20, comma 1, decreto n. 567 del 28 dicembre 1993), inclusi i rimborsi già richiesti al 31 dicembre 2017 e a tale data non ancora pagati.

Nel caso in cui venga riscontrata la presenza di somme necessarie all'attività di riscossione da espletare nei confronti del beneficiario, l'ufficio dispone, oltre al rimborso in favore del beneficiario, il pagamento a favore dell'ambito provinciale.

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi previsti dal decreto sono contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017.



CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Con la Risoluzione n.9/e del 29/1/2018 di risposta ad interpello, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito al **termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali**.

Il documento di prassi chiarisce che con la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, è stato chiarito che “ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, **deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.**

In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici **coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto**, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.”

A titolo esemplificativo, dunque un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017”.

Ciò posto, si evidenzia che, nel caso specifico, in cui oggetto di conservazione sono i **modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento**, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la **dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d’imposta 2016)**, essendo un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, **il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 dicembre 2018.**



REGISTRAZIONE FATTURE D'ACQUISTO E DETRAZIONE IVA

In base alle nuove disposizioni introdotte dal Dl n.50/2017, **il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile** ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto (art. 19, comma 1, ultimo periodo, DPR n.633/1972, come modificato dall’articolo 2, comma 1, Dl 50/2017), il termine, quindi, è stato ridotto poiché in base alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto.

In conseguenza alla modifica dei termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, il Dl n.50/2017 ha **modificato anche l’art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d’acquisto**. In base al nuovo testo normativo **la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva** relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale *(segue a pag.12)*

(segue da pag.11) era esercitata la detrazione. Supponendo, ad esempio, di aver acquistato beni nell'agosto 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, l'annotazione nel registro Iva acquisti deve essere effettuata prima della liquidazione periodica in cui si intende detrarre l'Iva, e comunque entro il 30.04.2018, termine di presentazione del modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017. L'entrata in vigore delle modifiche sopra descritte ha fatto emergere una serie di problematiche, a cui l'Agenzia ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi con la **circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018**.

Disallineamento dei termini

La prima questione affrontata nel documento, è quella del **disallineamento** tra il termine per la registrazione delle fatture passive e il termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione.

Infatti, applicando letteralmente le nuove norme si rischierebbe di escludere la detrazione dell'imposta relativa a fatture correttamente registrate entro il termine massimo previsto dall'art. 25, comma 1, ma oltre quello (più breve) indicato dall'art. 19.

Le due modifiche devono essere coordinate fra loro tenendo conto dei principi dettati dalla direttiva IVA (2006/112/CE), secondo cui **per esercitare il diritto alla detrazione occorrono due presupposti**:

- che l'Iva sia **esigibile** (presupposto sostanziale);
- che il cessionario/committente sia in **possesso di una valida fattura** (presupposto formale).

Quando entrambe le condizioni sono verificate il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura, **la detrazione dell'Iva**. E tale diritto potrà essere esercitato, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.

Pertanto, con la circolare è stato chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato quando in capo al soggetto passivo siano verificati entrambi i presupposti.

Esercizio del diritto alla detrazione

Con specifico riferimento all'esercizio del diritto alla detrazione, la circolare affronta due ipotesi:

- una **fattura** relativa ad un **acquisto consegnato a dicembre 2017, ricevuta nel 2017**, potrà essere registrata entro dicembre 2017 e confluire così nella liquidazione IVA di dicembre 2017, o al più tardi potrà essere registrata entro il 30.04.2018 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. In questo secondo caso il relativo credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
- una **fattura relativa** ad un **acquisto consegnato a dicembre 2017, ricevuta il 20.01.2018** potrà essere registrata nella liquidazione periodica del mese di gennaio 2018 (da effettuarsi entro il 16.02.2018), oppure potrà essere annotata in contabilità al più tardi entro il 30.04.2019 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti per evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo IVA 2018.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la creazione di un apposito sezionale sarebbe preferibile; tuttavia **non si tratta di un obbligo**. L'importante è che la gestione delle fatture gestite a cavallo di anno venga evidenziata in un apposito report.

Le nuove regole sulla tempistica delle detrazioni IVA determinerà delle **differenze** tra quanto riportato nella liquidazione di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del terzo trimestre (contribuenti trimestrali) rispetto alla dichiarazione IVA. Ciò poiché le fatture ricevute nel 2017 ma non registrate - la cui esigibilità è sorta nel 2017 - **si registreranno nei registri IVA 2018**, con riferimento di detrazione 2017. (segue a pag.13)

(segue da pag.12) Questo non comporterà modifiche alle liquidazioni del 2017. Gli importi registrati nel 2018:

- saranno riepilogati separatamente da quelli rilevanti per le liquidazioni 2018;
- andranno indicati in dichiarazione Iva nei quadri VF e VL unitamente a quanto registrato nel 2017.

Clausola di salvaguardia

In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, è stata prevista un'apposita clausola di salvaguardia in virtù della quale non saranno sanzionabili i comportamenti (adottati dai contribuenti **in sede liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017**) difformi rispetto alle indicazioni della circolare. La clausola è giustificata dalla circostanza che la circolare è stata emanata dopo il termine del 16 gennaio 2018 previsto per la liquidazione periodica dell'Iva relativa al mese di dicembre 2017.

Nuove termine per l'esercizio della detrazione e note di variazione

La circolare precisa che il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione non comporta alcuna criticità in relazione alla disciplina delle note di variazione (art. 26, DPR 633/1972) poiché queste ultime devono essere emesse (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Esercizio del diritto alla detrazione e split payment

La circolare fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment, che decidono di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata.

In base al DL 50/2017 questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pubblica Amministrazione che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ovvero:

- al momento della ricezione della fattura;
- al momento della registrazione della fattura medesima.

Esercizio del diritto alla detrazione e regime Iva per cassa

Per le operazioni rientranti nell'ambito del regime dell'Iva per cassa, il *dies a quo*, da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione relativa agli acquisti, è costituito dal momento in cui in capo al cessionario/committente (che ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime in parola) si verifica la duplice condizione del pagamento del relativo corrispettivo (ossia dell'avvenuta esigibilità dell'imposta) e del possesso della relativa fattura.

Esercizio del diritto alla detrazione mediante dichiarazione integrativa a favore

La circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018 ricorda che in linea generale con la **dichiarazione integrativa a favore** è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l'imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all'integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In ogni caso, il soggetto passivo cessionario/committente **deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.**

Decorrenza della nuova disciplina

Il documento di prassi precisa, ricordando quanto previsto dalla norma, che il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione si applica (segue a pag.14).

(segue da pag.13) **alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017**, purché esse siano relative ad acquisti di beni e di servizi e importazioni di beni effettuati (e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile) a decorrere dalla medesima data.

Le **vecchie disposizioni continuano a trovare applicazione** per la detrazione dell'Iva relativa ad acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati (e per i quali l'imposta sia divenuta esigibile) **prima del 1° gennaio 2017**, pertanto:

- le **fatture datate 2015** potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017);
- le **fatture datate 2016** potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2018).



ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI AGRICOLTORI

L'Inps con la circolare n. 85 dell'11.5.2017, ha emanato le istruzioni per l'**esonero contributivo per gli agricoltori** sotto i 40 anni di età, iscritti per la prima volta alla gestione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

La misura, che intende promuovere nuova imprenditoria in agricoltura, è riservata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con **età inferiore a quaranta anni**, che si siano **iscritti per la prima volta nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017**, viene riconosciuto:

- **l'esonero dal versamento del 100%** dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, **per un periodo massimo di trentasei mesi**;
- decorsi i primi trentasei mesi l'esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di **dodici mesi, nel limite del 66%**;
- per un periodo massimo di **ulteriori dodici mesi, nel limite del 50%**.

L'esonero è riconosciuto **anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016** hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con **aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate**.

Con il **messaggio n. 195 del 18.1.2018**, l'Istituto specifica che per essere ammessi a godere dell'esonero triennale dal versamento dei contributi previsti, coloro che hanno iniziato l'attività nel 2017 **devono presentare richiesta di esonero contributivo entro il 31 marzo 2018**, data ultima in cui si presenta la dichiarazione aziendale, prevista di regola **entro 90 giorni dal giorno di inizio attività**.

L'istanza va inviata in forma telematica, accedendo, nell'ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione "*Comunicazione bidirezionale*" – "*Invio comunicazione*", e selezionando il modulo: "**Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017)**".

Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso o meno dei requisiti per l'accesso all'esonero e comunicherà, esclusivamente in modalità telematica nell'apposito campo "esito" del medesimo modulo di istanza, l'avvenuta o meno ammissione al beneficio. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell'ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo "esito" del modulo sarà comunicato il diniego all'istanza di ammissione con indicazione della motivazione.



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018

L'Inail il 22 gennaio 2018 ha emanato la circolare operativa con le istruzioni e le novità per le **autoliquidazioni del premio annuale**. Accanto ai chiarimenti su scadenze e tariffe per il calcolo, l'Inail fornisce il riepilogo di tutte le **novità**.

In primo luogo sottolinea che il premio Inail anticipato per il 2018 dovrà essere calcolato in via provvisoria sulla base delle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017, in attesa dell'approvazione delle nuove tariffe dei premi con apposito decreto ministeriale.

In merito all'**addizionale sui premi Inail** per i settori di attività produttive esposte al rischio **amianto**, la circolare operativa specifica che resta dovuto il premio 2017 mentre, ai sensi di quanto previsto dal comma 189 della Legge di Bilancio 2018, sarà prevista l'**esenzione per il triennio 2018-2020**.

L'importo quindi, non dovrà essere versato in sede di autoliquidazione Inail 2018 mentre, per quanto riguarda l'**anno 2017**, l'addizionale è fissata nel seguente importo:

- nella misura dell'1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.

Sospensione sgravi

Tra le ulteriori novità contenute nella circolare operativa Inail, si comunica la **sospensione dell'applicazione degli sgravi** nel settore pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

L'agevolazione, come già illustrato dall'Inail nella circolare n. 6 del 18 gennaio 2018, costituisce aiuto di Stato. Lo sgravio verrà dunque sospeso fino a nuove indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, così come la riduzione del premio Inail e dei contributi assicurativi riscossi dal 1° gennaio 2018. Pertanto, sono **dovuti in misura intera i premi per l'autoliquidazione 2017/2018** da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018:

- dai datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione per l'assicurazione dei componenti l'equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 "Pesca costiera". A tal fine è stato previsto il nuovo profilo tariffario Personale Ital/Comunit sospensione sgravi che sostituisce il profilo Personale Ital/Comunit con sgravi;
- dai pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari tenuti ad assicurare i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con la polizza dipendenti.

La sospensione dell'applicazione dell'agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta anche il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato, come noto, entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno.

Semplificazione autoliquidazione di giugno

Nella sezione della circolare operativa Inail dedicata alle novità sull'autoliquidazione premio Inail 2017/2018 l'Istituto ricorda che, grazie al miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo, rese disponibili ai datori di lavoro con modalità telematiche tramite pubblicazione nel Fascicolo aziende, è consentito ora di **unificare a febbraio l'autoliquidazione per tutti i soggetti assicuranti**. Anche i soggetti assicuranti che hanno iniziato l'attività al termine del 2017 possono effettuare l'autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio. La Comunicazione delle basi di calcolo sarà pubblicata nel Fascicolo aziende. *(segue a pag.16)*

(segue da pag.15) **Scadenza 2018**

La **scadenza** per effettuare l'autoliquidazione Inail in modalità telematica è fissata al **16 febbraio 2018** e il versamento del premio, tramite modello F24, potrà essere effettuato anche a rate. Il **numero di riferimento** del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel **modello F24 è 902018**.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2017 è il 28 febbraio 2017 e l'invio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il servizio ALPI online.

Rateazione

Rimandando alla circolare per i casi di riduzione del premio, si riportano di seguito le scadenze per chi decide di **pagare l'autoliquidazione a rate**. Il premio annuale di autoliquidazione, anziché in un'unica soluzione, può essere pagato in **quattro rate trimestrali**. Ecco le scadenze delle rate:

- pagamento della **prima rata entro il 16 febbraio 2018** versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto;
- pagamento della **seconda rata** pari al 25% del premio annuale da versare **entro il 16 maggio 2018**;
- pagamento della **terza rata** pari al 25% del premio annuale da versare **entro il 20 agosto 2018**;
- pagamento della **quarta rata** pari al 25% del premio annuale da versare **entro il 16 novembre 2018**.

Per chi sceglie di rateizzare il premio annuale Inail 2017/2018, sulle rate successiva alla prima saranno dovuti gli **interessi nella misura dello 0,68%**.

I **coefficienti** da utilizzare per il **calcolo degli interessi** da applicare alla seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2017/2018, tenuto conto delle date di scadenza delle predette rate di premio, sono i seguenti:

- 1° rata, scadenza 16.02.2018, tasso = 0
- 2° rata, scadenza 16.05.2018, tasso = 0,00165808,
- 3° rata, scadenza 20.08.2018, tasso = 0,00337205,
- 4° rata, scadenza 16.11.2018, tasso = 0,00508603.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: SERVIZIO ONLINE

Con il messaggio n.271 del 19.1.2018, l'INPS ha comunicato che è **operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare** per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017.

Nel documento vengono inoltre fornite **precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta**.

Le domande possono essere inviate utilizzando gli sportelli telematici a disposizione sia direttamente sul sito www.inps.it, che attraverso i patronati.

Per la richiesta delle detrazioni fiscali, invece, non è più possibile effettuarla contestualmente e va utilizzato il **nuovo servizio on-line delle "Detrazioni Unificate" disponibile nel sito www.inps.it**.

In particolare, a seguito di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 2008 l'Istituto specifica che in qualità di sostituto d'imposta, riconosce d'ufficio le detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR sulle somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

Quindi i beneficiari che desiderano rinunciare al riconoscimento della detrazione debbono darne annualmente comunicazione all'INPS con dichiarazione rilasciata tramite il servizio online delle "Detrazioni Unificate".

Tale servizio consente, infatti, sia di inserire una nuova dichiarazione, sia di visualizzare l'ultima dichiarazione presentata per confermarla o modificarla.



DECRETO FLUSSI

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018 il decreto flussi 2018, DPCM 15 dicembre 2017. Il decreto prevede che "A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2018, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una **quota complessiva massima di 30.850 unita'**:"

- **12.850 lavoratori autonomi e subordinati non stagionali**, comprese le quote per le conversioni, e
- **18.000 lavoratori subordinati stagionali.**

Per il **Lavoro non stagionale e Autonomo**: sono previste 12.850 unità di cittadini non comunitari, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

- **Dalle ore 9 del 18 gennaio 2018 sono disponibili i moduli** per la pre-compilazione delle istanze.
- **Dalle ore 9 del 23 gennaio 2018 è possibile inviare le istanze.**

Per il **Lavoro stagionale**: sono invece previste **18.000 unità di cittadini** non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La quota riguarda cittadini di: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

- **Dalle ore 9 del 24 gennaio 2018 sono disponibili i moduli per la pre-compilazione delle istanze.**
- **Dalle ore 9 del 31 gennaio 2018 è possibile inviare le istanze.**

Le istanze possono essere presentate, fino al 31 dicembre 2018, accedendo alla procedura informatica utilizzata anche negli anni precedenti: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, previa eventuale registrazione al sito. La registrazione richiede un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere eseguita.

La procedura è accessibile dalla pagina principale attraverso il link "Effettua registrazione", sulla parte sinistra della pagina. E' richiesto l'inserimento obbligatorio delle seguenti informazioni anagrafiche personali:

- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Email
- Password di accesso

Sono **disponibili i seguenti modelli** differenziati per le diverse tipologie di ingresso:

- Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
- Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.
- Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato.
- Modello LS1 richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. (segue a pag.18)

(segue da pag.17)

- Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo.
- Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato.
- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato.
- Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo.
- Modello C richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale.

ASSEGNI FAMILIARI 2018

L'INPS ha emanato la circolare n.10 del 24.1.2018 sulla rivalutazione degli Assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018. Come noto ogni anno vengono rivalutati:

- i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione corresponsione degli assegni familiari a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e le quote di maggiorazione di pensione, per i lavoratori autonomi e piccoli coltivatori diretti

Gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

- euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

I limiti di reddito familiare da considerare sono stati rivalutati dal 1.1.2018 con il tasso di inflazione programmato dai ministeri competenti e per il 2017 è stata pari al 0,9%.

La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2018 il **trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari a 549,71**. In relazione a tale trattamento, i **limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per tutto l'anno 2018 sono:**

- **euro 714,62 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio** od equiparato;
- **euro 1250,58 per due genitori** ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

STIPENDIO COLF: AUMENTI 2018

Gli stipendi di **collaboratrici domestiche e badanti** aumentano dal 2018. Si tratta dell'adeguamento alla variazione dell'indice Istat (+0,8%) per cui gli aumenti sono minimi (il tasso di incremento dei minimi retributivi è pari allo 0,64%).

La riunione della Commissione Nazionale presso il Ministero del Lavoro con Fildaldo (**Federazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico**, e le altre associazioni che la compongono (Assindatcolf, Nuova Collaborazione, A.D.L.D. e A.D.L.C.), e le rappresentanze sindacali, si è svolta il 17 gennaio scorso e ha stabilito le nuove tabelle, con l'**adeguamento degli stipendi all'inflazione**, così come previsto dal Contratto Collettivo nazionale del settore.

Per dare un esempio colf, badanti e baby sitter inquadrati nel livello B (non conviventi, con esperienza) riceveranno in busta paga **una variazione in più di 4 centesimi** sulla retribuzione oraria, circa 5 euro mensili. Per l' **assistenza a persone non autosufficienti** in regime di convivenza, invece, **lo stipendio mensile aumenterà di 6,18 euro**.

Fildaldo precisa che l'**aumento riguarda solo coloro che retribuiscono il proprio collaboratore in base alle tariffe sindacali**. Per i datori di lavoro domestico che già corrispondono importi più elevati per la presenza di un superminimo assorbibile, la retribuzione non varierà. I nuovi importi vanno applicati **già nella busta paga di gennaio 2018**.



Scadenziario di FEBBRAIO

15 febbraio

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di gennaio.

16 febbraio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di gennaio per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di gennaio.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Del versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% o 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi IVS Artigiani e Commercianti: versamento della 4° rata trimestrale relativa all'anno 2017 dei contributi Inps dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail: versamento in un'unica soluzione o come 1° rata del premio Inail dovuto dai datori di lavoro, relativo al saldo 2017 ed all'acconto 2018, risultante da autoliquidazione.

26 febbraio

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente.

28 febbraio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/2/2018 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

INAIL denuncia retribuzioni: entro oggi dev'essere effettuata l'invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.

Certificazione Utili: termine per la consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2017 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo o utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2017 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

INPS regime agevolato contributivo forfetari: termine per l'invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.

Spese 730 Precompilato: termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 o REDDITI 2018 PF precompilato, dei dati relativi alle spese funebri 2017. L'obbligo è stato esteso anche agli amministratori di condominio relativamente ai dati delle spese 2017 per gli interventi 50% - 65% su parti comuni.

